

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per la pesca

2005/0211(COD)

7.9.2006

PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva sulla strategia per l'ambiente marino)
(COM(2005)0505 – C6-0346/205 – 2005/0211(COD))

Relatore per parere: Ioannis Gklavakis

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Lo sviluppo di una strategia distinta nell'ambito del Sesto programma di azione in materia di ambiente volta a migliorare l'ambiente marino rappresenta un'iniziativa importante della Commissione in quanto va di pari passo con gli obiettivi della politica comune della pesca.

Vi è l'urgente necessità di elaborare una politica integrata per la protezione di mari poiché le varie forme di inquinamento e di riduzione della biodiversità stanno contribuendo al degrado dell'ambiente marino, aggravatosi negli ultimi anni nonostante gli sforzi profusi per contrastarlo. Sinora le politiche sviluppate per affrontare il problema dell'inquinamento e del degrado degli ecosistemi marini sono state frammentarie, non integrate, con il risultato che molto spesso i rispettivi obiettivi sono reciprocamente incompatibili. La decisione della Commissione di consolidare le politiche nei settori dell'ambiente, della pesca, della navigazione, dei trasporti, dell'agricoltura, della ricerca e dello sviluppo regionale in un quadro comune costituisce una risposta dinamica al problema affrontato dalla direttiva sulla strategia per l'ambiente marino.

La valutazione d'impatto¹ relativa alla direttiva proposta ha concluso che l'inquinamento marino derivante dalle attività terrestri e marine ha in definitiva una conseguenza diretta e indiretta sulla pesca. In particolare, l'inquinamento marino sta trasformando la composizione degli ecosistemi marini, modificando i componenti biologici e i vari anelli della catena alimentare, incidendo quindi sulle popolazioni ittiche. Analogamente, l'inquinamento idrico dovuto a determinati inquinanti influisce sulla salute e sulla riproduzione dei pesci e, ciò che è peggio, ha un impatto sulla salute umana attraverso l'eventuale consumo di pesce contaminato.

Si ottengono gli stessi risultati per il Baltico, il Mar Nero, l'Oceano Atlantico nordorientale e il Mediterraneo a causa dei rifiuti agricoli, industriali e urbani. Il degrado degli ecosistemi marini è particolarmente accentuato quando è causato da fuoriuscite di petrolio dovute al maggior numero di incidenti in mare. In molteplici occasioni, la pesca nelle zone costiere viene del tutto sospesa per lunghi periodi di tempo a causa delle chiazze di petrolio. Di conseguenza, il costo per le attività di pesca e per quelle che da loro dipendono è grave. È un dato di fatto che gli operatori del settore chiedano l'adozione di iniziative.

Tuttavia, a causa della natura transfrontaliera del mare, non è possibile raggiungere un *buono stato ecologico dell'ambiente marino* solo attuando politiche a livello comunitario: le misure devono essere introdotte anche a livello regionale. Tutti gli Stati coinvolti devono collaborare per coordinare i loro sforzi e armonizzare le politiche che attuano nelle rispettive regioni marine. Nell'attuare tale cooperazione, e tenuto conto delle caratteristiche particolari di ciascuna regione, si devono raccogliere dati biologici il più possibile in conformità con gli standard comuni. In questo modo si otterranno una valutazione altamente dettagliata delle necessità di ciascuna regione, un raffronto delle conclusioni delle ricerche e una migliore valutazione dell'impatto della strategia.

Un altro punto importante da esaminare è il metodo di finanziamento delle misure ai sensi

¹ SEC(2005)1290.

della strategia. È stato stimato che la spesa amministrativa per i primi due anni ammonterà a 90 milioni di euro l'anno, mentre dopo i primi due anni il costo scenderà a 70 milioni di euro l'anno. Il fatto che non vi sia alcun riferimento al metodo di finanziamento delle misure introdotte dagli Stati membri è un punto controverso.

Infine, le regioni marine più sensibili dovranno essere gestite con particolare attenzione. Gli Stati membri operanti in tali regioni dovranno probabilmente eseguire ulteriori studi su scala più ampia di quella indicata nella direttiva in esame, forse a costi più elevati.

Conclusioni

Il contributo della biodiversità marina e oceanica allo sviluppo economico e alla prosperità sociale rende essenziale l'elaborazione della strategia per l'ambiente marino.

La valutazione d'impatto della strategia mostra che le attività di pesca sono direttamente influenzate dall'inquinamento marino multiplo causato dalle attività umane. Di conseguenza, l'interdipendenza tra la politica comune della pesca e la strategia dovrebbe essere accentuata. La direttiva dovrebbe costituire la base delle future politiche comunitarie sull'ambiente marino.

È importante che la strategia garantisca la flessibilità negli Stati coinvolti, data la diversa natura delle regioni marine europee. Tuttavia, appare opportuno adottare standard comuni per la raccolta dei dati biologici. La ricerca marina sarà utile in questo senso. È necessario inoltre concertare gli sforzi allo scopo di vigilare sull'attuazione della strategia e di valutare i risultati, così da conseguire l'obiettivo ultimo, ossia un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2021.

Occorre infine sottolineare che uno degli obiettivi basilari della politica comune della pesca è quello di individuare un punto di equilibrio tra le attività di pesca e gli obiettivi ambientali. Si dovrebbe tenere conto di tale delicato equilibrio in ogni politica comunitaria che influenzi le attività di pesca, un principio che questa strategia deve applicare immediatamente.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 3 bis (nuovo)

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(3 bis) E' necessario definire una strategia tematica per l'ambiente marino - sulla base di un approccio integrato - che dovrà includere, se del caso, obiettivi qualitativi e quantitativi e calendari che permettano di valutare e controllare le misure previste. Le azioni intraprese ai fini dell'esecuzione della strategia dovranno rispettare il principio di sussidiarietà. Dovrà inoltre essere considerato un maggior coinvolgimento delle parti interessate e una migliore utilizzazione dei diversi strumenti di finanziamento della Comunità che riguardano direttamente o indirettamente la protezione dell'ambiente marino.

Motivazione

La strategia per l'ambiente marino dovrà contemplare un approccio trasversale di tutte le politiche che riguardano direttamente e indirettamente l'ambiente marino. Dovranno essere presi in considerazione anche la corretta utilizzazione e i collegamenti tra i diversi strumenti finanziari e il principio di sussidiarietà.

Emendamento 2

Considerando 3 ter (nuovo)

(3 ter) È necessario orientare lo sviluppo e l'esecuzione della strategia fondata sulla preservazione dell'ecosistema. Tale approccio dovrà tener conto delle aree biogeografiche da proteggere, nonché le attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino.

Emendamento 3

Considerando 3 quater (nuovo)

(3 quater) È necessario continuare a stabilire obiettivi e quadri di riferimento biologici e ambientali, tenendo conto degli obiettivi fissati nella Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna

selvatiche (Direttiva habitat)¹, nella Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque², e gli altri obiettivi convenuti a livello internazionale.

¹ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

² GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Emendamento 4

Considerando 4

(4) Per realizzare tali obiettivi occorre istituire un quadro legislativo trasparente e coerente che consenta di sviluppare un'azione globale e coordinata, conforme all'azione prevista da altri atti normativi e accordi internazionali e ad essa efficacemente integrata.

(4) Per realizzare tali obiettivi occorre istituire un quadro legislativo trasparente e coerente che, ***in congiunzione con i principi della politica comune della pesca***, consenta di sviluppare un'azione globale e coordinata, conforme all'azione prevista da altri atti normativi e accordi internazionali e ad essa efficacemente integrata.

Emendamento 5

Considerando 4

(4) Per realizzare tali obiettivi occorre istituire un quadro legislativo trasparente e coerente che consenta di sviluppare un'azione globale e coordinata, conforme all'azione prevista da altri atti normativi e accordi internazionali e ad essa efficacemente integrata.

(4) Per realizzare tali obiettivi occorre istituire un quadro legislativo trasparente e coerente, ***inclusa una definizione di buono stato ecologico*** che consenta di sviluppare un'azione globale e coordinata, conforme all'azione prevista da altri atti normativi e accordi internazionali e ad essa efficacemente integrata.

Motivazione

Il concetto di "buono stato ecologico" dovrebbe essere definito nella direttiva piuttosto che a una data ulteriore mediante la procedura di comitato.

Emendamento 6

Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) È necessario definire un approccio

razionale per la piena attuazione della rete Natura 2000 nell'ambiente marino. Tale approccio dovrà includere proposte di adattamento degli allegati alla direttiva "habitat" per quanto concerne gli habitat e le specie marine, e applicare e adeguare le necessarie misure di strumentazione tecnica e finanziaria.

Or. pt

Motivazione

È importante mettere a fuoco l'ambiente marino nel contesto della rete Natura 2000, in collegamento con la direttiva "habitat", al fine di fissare nuovi criteri e misure concomitanti di strumentazione tecnica e finanziaria.

Emendamento 7

Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) È necessario invitare i paesi vicini a partecipare al processo e sviluppare con loro partenariati, specialmente per quanto concerne il Baltico, il Mediterraneo, il Mar Nero, e tenendo conto, tra l'altro, delle iniziative di partenariato lanciate nel quadro del Vertice mondiale 2002 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile.

Or. pt

Motivazione

La strategia di preservazione dell'ambiente marino dovrà essere affrontata in una prospettiva globale. Pertanto, il suo successo dipenderà anche dalla partecipazione o meno dei paesi terzi.

Emendamento 8

Considerando 11 ter (nuovo)

(11 ter) Occorre anche considerare la biodiversità e il potenziale di ricerca marina associato agli ambienti profondi al largo delle regioni ultraperiferiche e sostenere, mediante programmi specifici,

l'esecuzione di ricerche scientifiche al fine di una caratterizzazione più accurata degli ecosistemi di profondità.

Or. pt

Motivazione

La mancanza di informazione sugli ambienti profondi si è già rilevata una lacuna grave nel trattare alcuni dossier associati al tema. È importante incentivare lo sviluppo di ricerche scientifiche al fine di una migliore caratterizzazione degli ecosistemi di profondità, molti dei quali sono completamente sconosciuti.

Emendamento 9

Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) La Comunità dovrebbe creare le condizioni necessarie perché gli Stati membri possano beneficiare della qualità della ricerca e della massa di conoscenze prodotte nelle università che si dedicano allo studio delle scienze marine.

L'informazione scientifica e tecnica richiesta per la realizzazione delle varie tappe stabilite dalla presente direttiva dovrebbe essere ottenuta quindi da fonti affidabili e si dovrebbe garantire la sostenibilità delle aree costiere dove normalmente si situano tali centri di insegnamento.

Or. pt

Motivazione

Le università europee che si dedicano alle scienze dell'ambiente marino producono conoscenze di qualità che bisogna utilizzare. Esse devono inoltre essere appoggiate nel quadro dello sviluppo sostenibile delle aree costiere. Si persegue in questo modo un duplice obiettivo: la sostenibilità delle aree costiere e la raccolta delle informazioni necessarie all'applicazione della direttiva.

Emendamento 10

Considerando 13 ter (nuovo)

(13 ter) Il sostegno alla ricerca

sull'ambiente marino dovrà essere sancito nel Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo.

Or. pt

Motivazione

Le università e laboratori di ricerca europei che si dedicano alle scienze dell'ambiente marino producono conoscenze di qualità che bisogna utilizzare. Essi devono inoltre essere appoggiati nel quadro dello sviluppo sostenibile delle aree costiere. Si persegue in questo modo un duplice obiettivo: la sostenibilità delle aree costiere e la raccolta delle informazioni necessarie all'applicazione della direttiva.

Emendamento 11

Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) L'elaborazione, l'applicazione e la gestione dei programmi di misure possono comportare notevoli spese. Tenuto conto del fatto che i programmi di misure sono lo strumento per conseguire gli obiettivi della presente direttiva, la Comunità partecipa alle spese degli Stati membri in fase di preparazione, applicazione e coordinamento di questi programmi.

Motivazione

I programmi di misure costituiscono lo strumento principale per il conseguimento dell'obiettivo della direttiva. Dato il loro impatto a livello comunitario, occorre prevedere una partecipazione della Comunità alle spese degli Stati membri.

Emendamento 12

Considerando 30 bis (nuovo)

(30 bis) È necessario garantire la copertura dei costi economici e sociali dell'esecuzione della presente direttiva.

Or. pt

Emendamento 13
Articolo 1, titolo

Oggetto

Oggetto *e campo di applicazione*

Or. pt

Emendamento 14
Articolo 1, paragrafo 2

Ai fini della presente direttiva, per “stato ecologico” si intende lo stato generale dell’ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici e climatici *e delle condizioni fisico-chimiche, comprese quelle* risultanti dalle attività umane nella zona considerata.

Ai fini della presente direttiva, per “stato ecologico” si intende lo stato generale dell’ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori ***acustici, biologici, chimici, geologici***, fisiografici, geografici e climatici ***che interagiscono e determinano condizione, produttività, qualità e stato degli ecosistemi marini. Le componenti, le condizioni e i fattori da prendere in considerazione comprendono quelli*** risultanti dalle attività umane nella zona considerata.

Per "buon stato ecologico" si intende la situazione in cui le acque marine europee in questione soddisfano tutte le condizioni figuranti all'allegato I bis.

Or. en

Motivazione

L'emendamento amplia i fattori da prendere in conto nell'analisi dell'ecologia marina e sottolinea che le attività umane al di fuori dell'area marina interessata possono avere un impatto sullo stato dell'ambiente marino. Infine, l'emendamento introduce una descrizione di buono stato ecologico che è poi precisata nel nuovo Allegato I bis.

Emendamento 15
Articolo 3, paragrafo 2, alinea

2. Al fine di tener conto delle specificità di una zona particolare, gli Stati membri possono attuare la presente direttiva sulla base di sottodivisioni delle acque marine di

2. Al fine di tener conto delle specificità di una zona particolare, gli Stati membri possono attuare la presente direttiva sulla base di sottodivisioni delle acque marine di

cui al paragrafo 1, a condizione che tali sottodivisioni siano definite in modo compatibile con le seguenti sottoregioni marine:

cui al paragrafo 1, a condizione che tali sottodivisioni siano definite in modo **coerente con gli accordi internazionali e** compatibile con le seguenti sottoregioni marine:

Or. en

Motivazione

Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ha già chiaramente delimitato le suddivisioni che sono utilizzate, in particolare per la fissazione dei TAC nel settore della pesca. Per essere efficace, ogni suddivisione delle sottoregioni marine dovrebbe riflettere le delimitazioni esistenti.

Emendamento 16
Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

(2 bis) Gli Stati membri valutano lo stato di ciascun ambiente marino se possibile sulla base del metodo armonizzato tenendo conto degli adeguamenti tecnici di cui all'articolo 21.

Motivazione

La valutazione dello stato di ciascun ambiente marino presuppone la raccolta di dati come stabilito nell'Allegato II. È opportuno, laddove sia possibile, che la valutazione sia fatta sulla base di modelli comuni di modo che le conclusioni siano attendibili e raffrontabili.

Emendamento 17
Articolo 19, paragrafo 1, secondo trattino bis (nuovo)

La Commissione esamina le ripercussioni economiche della presente direttiva e la possibilità di un cofinanziamento, prestando una particolare attenzione alle regioni più sensibili.

Motivazione

Avendo già ricevuto tutti i programmi di misure, la Commissione è in grado di valutare le

ripercussioni economiche della direttiva e la possibilità di un cofinanziamento delle azioni degli Stati membri, specie nelle regioni in cui si osserva una maggiore sensibilità.

Emendamento 18
Capo IV bis (nuovo), articolo 20 bis (nuovo)

Capo IV bis

Meccanismi di finanziamento

Articolo 20 bis

Cofinanziamento

I programmi elaborati dagli Stati membri sono cofinanziati dall'Unione europea in conformità degli strumenti finanziari previsti nel Quarto programma quadro di sostegno.

Or. pt

Emendamento 19
Capo IV ter (nuovo), articolo 20 ter (nuovo)

Capo IV ter

Finanziamento comunitario

Articolo 20 ter

Inclusione nei bilanci comunitari

Dato il carattere prioritario che riveste l'instaurazione di una strategia per l'ambiente marino, la presente direttiva è inclusa nei bilanci comunitari con decorrenza 2007.

Or. pt

Emendamento 20
Capo IV quater (nuovo), articolo 20 quater (nuovo)

Capo IV quater

Finanziamento

Articolo 20 quater

Criteria di finanziamento

1. I programmi presentati dagli Stati membri sono cofinanziati dalla Comunità tenendo conto dei seguenti criteri:

a) estensione delle zone economiche esclusive dei diversi Stati membri;

***b) caratteristiche batometriche delle regioni biogeografiche considerate nei programmi;
e***

c) impatti socioeconomici provocati dalle misure proposte nei programmi;

Or. pt

Emendamento 21
Allegato I bis (nuovo)

Allegato I bis

La definizione di "buono stato ecologico" si basa sui principi dello sviluppo sostenibile e comprende, tra l'altro, il seguente principio: le popolazioni di specie ittiche, di molluschi e di crostacei sfruttate a fini commerciali dovrebbero restare entro i limiti biologici di sicurezza e l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente marino dovrebbe essere minimizzato.

Or. en

Motivazione

La nozione di "buono stato ecologico" dovrebbe essere definita nell'ambito della direttiva.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva sulla strategia per l'ambiente marino)
Riferimenti	(COM(2005)0505 – C6 0346/205 – 2005/0211(COD))
Commissione competente per il merito	ENVI
Parere espresso da Annuncio in Aula	PECH 15.11.2005
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	
Relatore per parere Nomina	Ioannis Gklavakis 14.12.2005
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	23.2.2006 20.6.2006
Approvazione	28.8.2006
Esito della votazione finale	+: 17 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Alfred Gomolka, Heinz Kindermann, Henrik Dam Kristensen, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Willi Piecyk, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Margie Sudre
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Dorette Corbey, Carl Schlyter
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...